



TRIBUNALE DI BRINDISI
Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro,
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva,

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato l'11.11.'09, Neulander Milarosa adiva al Tribunale di Brindisi, Sez. dist. di Francavilla F.na, esponendo:

- di essere agente della SASA Ass.ni spa dal 15.12.2006;
- di avere accettato in data 12.6.2009 la liberalizzazione del portafoglio clienti;
- che, malgrado la predetta adesione all'accordo transattivo di liberalizzazione ed a distanza di un mese e mezzo dalla sua efficacia, la compagnia assicuratrice, in data 15 Ottobre 2009, unilateralmente e senza alcun preavviso o comunicazione preventiva, anticipava a mezzo telefax la Raccomandata A. R. n. 13843626068-8 (poi recapitata il successivo 20 Ottobre) con cui formalizzava la "Risoluzione di diritto e per gradi inadempimenti ex artt. 14 e 15 dell'Accordo di liberalizzazione di portafoglio";
- che, in ogni caso, non sussisteva il requisito della giusta causa nelle ragioni indicate dalla resistente;
- che oltre a configurarsi, per ragioni sin qui sintetizzate, il requisito del *fumus boni iuris*, era integrato anche il *periculum in mora* per l'evidente grave ed irreparabile danno economico sortito e per i gravissimi danni alla persona sia di tipo fisico che psichico cagionati alla ricorrente dal contegno della società. Chiedeva pertanto la ricorrente che - in via d'urgenza - fosse disposto l'immediato ripristino dell'accesso telematico dell'istante al portale aziendale e la piena operatività dell'attività agenziale con conseguente al pagamento delle spese di lite.

Costituitasi parte resistente, contestava l'esistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ritenendo sussistente la giusta causa di recesso (alla stregua del comportamento tenuto dalla Neulander) e del tutto inconfigurabile un danno grave ed irreparabile, peraltro non provato dalla ricorrente.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese

Con provvedimento in data 17.12.2009, il giudice originariamente adito reputava - correttamente - che la causa andasse trattata dal giudice del lavoro e, pertanto, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per le valutazioni di competenza.

Assegnato il fascicolo allo scrivente, all'esito dell'udienza, il giudice si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso del giudicante, il ricorso in esame è inammissibile.

La norma fondamentale che regola la funzione dei provvedimenti di urgenza, ovvero l'art. 700 cpc, evidenzia due pre-requisiti di ammissibilità: uno, del tutto specifico della misura cautelare in parola, costituito dalla *sussidiarietà*; l'altro, comune a tutte le misure cautelari, rappresentato dalla *strumentalità*. Quest'ultimo emerge dalla enunciazione secondo la quale "*chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza (...) idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*" decisione la quale costituisce il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza.

In sostanza, quindi, il concetto di "strumentalità" esprime l'esigenza ineludibile che il provvedimento di urgenza non può attribuire alle parti beni che esse non potrebbero conseguire per effetto della sentenza.

Orbene, nel caso di specie, si deve necessariamente prendere le mosse dal *petitum* proposto da parte ricorrente che, alla luce dell'asserita illegittimità e/o inefficacia del recesso intimatole dalla società di assicurazioni resistente, invoca "*l'immediato ripristino dell'accesso telematico dell'istante al portale aziendale e la piena operatività dell'attività agenziale*", *id est* - sostanzialmente - la reintegra nel posto posto di lavoro, richiesta che, quindi, si colloca nell'ambito della c.d. "tutela reale".

Tale impostazione, tuttavia, non appare corretta, difettando, nella fattispecie in esame, ai fini della applicazione del regime sanzionatorio richiamato, il requisito su cui ci si è in premessa soffermati, ovvero quello della "strumentalità".

Come si è già accennato, sin dalla "ricodificazione" della materia della tutela cautelare attraverso un modello unitario, dottrina e giurisprudenza, ritengono di qualificare "provvedimenti cautelari" quelli emessi in base ad una cognizione sommaria, con la funzione di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale tramite la neutralizzazione del pericolo che può derivare all'attore che ha

ragione dalla durata o a causa della durata del processo a cognizione piena (provvedimenti anticipatori o conservativi, volti ad evitare il pericolo da infruttuosità o da tardività), caratterizzati dalla provvisorietà (non attitudine al giudicato) e dalla strumentalità rispetto al processo a cognizione piena.

Per il rapporto di agenzia, gli art. 1750 e 1751 c.c., anche nel testo sostituito dagli art. 3 e 4 d. lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (di attuazione della **direttiva Cee 86/653**), da una parte, attribuiscono espressamente il potere libero di recesso dal contratto a tempo indeterminato a ciascuna delle parti, con il solo obbligo del preavviso; dall'altra, disciplinano le rispettive obbligazioni economiche conseguenti alla cessazione del rapporto. L'assenza di qualsiasi riferimento alla giustificazione del recesso esclude, dunque, qualunque regime di stabilità, reale o obbligatoria, regime estraneo sia alla legislazione previgente, sia a quella che ha dato attuazione alla direttiva Cee, direttiva che ha indubbiamente accresciuto i livelli di garanzia per l'agente, ma senza minimamente incidere sul potere di recesso.

Né potrebbe fondatamente dubitarsi, nella prospettiva della tutela del contraente debole, della conformità ai principi costituzionali della normativa e della sua interpretazione, e ciò per l'assorbente considerazione che persino per i lavoratori subordinati (meritevoli indubbiamente di una tutela maggiore rispetto a quella dei lavoratori autonomi, ancorché "parasubordinati"), la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la previsione del recesso *ad nutum* (C. Cost. 2/1986; 225/1994), precisando altresì che le norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi non rientrano nel novero di quelle c.d. "a contenuto costituzionalmente vincolato", la cui abrogazione si tradurrebbe in una lesione di principi costituzionali (C. Cost. 36/2000; 46/2000 (in tal senso, cfr. **Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10179**)).

Tale orientamento risulta confermato dalla giurisprudenza di merito che ha avuto occasione più volte di ribadire che *"la tutela apprestata all'agente è meramente risarcitoria/indennitaria, non potendosi invocare alcuna stabilità reale, poiché in ogni caso, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 punto 3, resta ferma l'efficacia del recesso, d'altra parte, conformemente alla disciplina complessiva del rapporto di agenzia degli agenti di assicurazione"* (Tribunale Bari, sez. lav., 26 aprile 2005).

Su tali premesse, non è chi non veda come la ricorrente, neppure con il giudizio di merito potrebbe ottenere quello che oggi richiede con il ricorso ai sensi dell'art. 700 cpc, potendo aspirare - anche nel caso di accertata illegittimità del recesso intimato dalla società resistente - al più, ad un

congruo ristoro, ma mai alla invocata "piena operatività dell'attività agenziale", circostanza che esclude pertanto il rimedio della procedura di urgenza per il menzionato difetto del requisito della strumentalità, non potendo il relativo provvedimento, come detto, produrre effetti diversi, né tantomeno più ampi, di quelli che potrebbero scaturire dalla futura sentenza di merito (in tal senso, **Pret. Milano 16.11.'85, Pret. Andria 13.2.'85; Pret. Roma, 9.2.'84; Cass. Civ. 10.2.'87, n. 1413**).

Il ricorso è pertanto inammissibile mentre in ordine alle spese, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le stesse.

FQM


1) Dichiaro inammissibile il ricorso.

2) Spese compensate.

BRINDISI, 2.2.2010.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Domenico Toni



Def. 2/2/10
d. Toni
Toni

p. r. v.
2/2/10
